

## ANNEX A

### Terms and Conditions of the Notes

**IACOBUCCI HF AEROSPACE S.p.A.**

**Sede legale: Strada SC ASI 1/S nn. 16-18**

**03013 - Ferentino (FR), Italia**

**Iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone al n. 02316240601**

**Codice fiscale e Partita IVA n. 02316240601**

**Numero REA: FR-I44268**

**Capitale sociale deliberato: Euro 1.865.000,00**

**Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 1.535.000,00**

### **REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (IL "REGOLAMENTO")**

**"IACOBUCCI HFA 7,25% 2015 — 2018"**

**CODICE ISIN IT0005092785**

#### **1. Ammontare Totale, Valore Nominale e descrizione delle Obbligazioni**

- (a) Il prestito obbligazionario denominato "Iacobucci HFA 7,25% 2015 — 2018" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), è emesso, in una o più tranches, da Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (l'"**Emittente**") ed è costituito da un massimo di n. 75 (settantacinque) obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna (il "**Valore Nominale**"), rappresentate da titoli al portatore non frazionabili nel taglio unico da una obbligazione (le "**Obbligazioni**" e ciascuna 1 "**Obbligazione**").
- (b) Le Obbligazioni sono emesse al Valore Nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione, di taglio non frazionabile, e potranno essere sottoscritte e liberate ad un prezzo inferiore al loro Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il relativo obbligazionista.
- (c) Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 10 marzo 2015, redatta dal Notaio Dott.ssa Francesca Giusto, iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone in data 16 marzo 2015, come modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 2 aprile 2015.
- (d) Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.

GREENBERRY SA Société Anonyme, L-4123 Esc-sur-Alzette, 63, rue De Fossé R.C.S. Luxembourg B 187.385

- (e) I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

## **2. Sottoscrizione e Tranche**

- (a) La prima tranche delle Obbligazioni di ammontare nominale complessivo pari a 6.000.000,00 (sei milioni/00) è sottoscritta da un investitore professionale. Eventuali ulteriori tranches potranno essere offerte in sottoscrizione, senza il consenso dei portatori delle tranches di Obbligazioni sino a tale momento sottoscritte, esclusivamente ad Investitori Qualificati entro il 31 dicembre 2015, fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di Euro 7.500.000,00 (setteimilionicinquecentomila/00). Per "**Investitori Qualificati**" s'intendono i soggetti di cui all'art. 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e all'art. 26 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, come modificato, equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla direttiva 2004/39/CE (Mifid).
- (b) Le tranches delle Obbligazioni avranno tutte gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN, in modo da formare una singola serie di Obbligazioni.
- (c) Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro la data del 31 dicembre 2015, l'emissione e sottoscrizione si intenderanno comunque effettuate nella misura parziale raggiunte a tale data.

## **3. Restrizioni alla sottoscrizione e trasferibilità delle Obbligazioni**

- (a) Le Obbligazioni potranno circolare solo tra Investitori Qualificati.
- (b) Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

## **4. Valuta di emissione delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

## **5. Emissione e Godimento**

Il Prestito è emesso dalla data del 8 aprile 2015 (la "**Data di Emissione e Godimento del Prestito**").

## **6. Durata e Data di Scadenza**

Salvo i casi di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 10 e 11, il Prestito ha una durata di 3 anni (ovvero trentasei mesi) a decorrere dalla Data di Emissione del Prestito e sino al corrispondente giorno del trentaseiesimo mese successivo alla Data di Emissione del Prestito e cioè sino al 8 aprile 2018 (la "**Data di Scadenza del Prestito**").

## **7. Interessi**

- (a) Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 7,25% (sette virgola venticinque per cento), in ragione di anno, del Valore Nominale (il "**Tasso di Interesse Nominale**").
- (b) Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e ciascun 8 aprile e 8 ottobre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"); l'ultima Data di Pagamento degli Interessi sarà, a seconda del caso:
  - (i) la Data di Rimborso a Scadenza ai sensi del successivo articolo 9; ovvero
  - (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 10 e 11, la relativa Data di Rimborso Anticipato.

Gli interessi matureranno sino all'integrale rimborso del Valore Nominale. Resta inteso che, qualora alla Data di Rimborso a Scadenza ai sensi dell'articolo 9, ovvero alla Data di Rimborso Anticipato di cui ai successivi articoli 10 e 11, l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario, comprensivo degli interessi maturati e non ancora corrisposti, in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse Nominale.

- (c) L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- (d) Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo *Act/Act* (ICMA). Si fa riferimento alla convenzione *Following Business Day - unadjusted*.
- (e) Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo (come infra definito), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.
- (f) Per "**Periodo di Interessi**" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) immediatamente successiva, fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (convenzione *Following Business Day - unadjusted*).
- (g) Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2* (TARGET2) - ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica - ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

## 8. **Agente di Calcolo e Banca pagatrice**

- (a) Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente (l'“**Agente di Calcolo**”).
- (b) I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento.
- (c) Le funzioni di banca pagatrice saranno svolte da BNP Paribas Securities Services — Milan Branch.

## 9. **Rimborso a scadenza**

- (a) Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del Valore Nominale, unitamente ai ratei di interessi maturati e non ancora corrisposti al 8 aprile 2018 (la “**Data di Rimborso a Scadenza**”), fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 10 e 11.

## 10. **Rimborso Anticipato Volontario del Prestito**

A partire dalla Data di Pagamento degli Interessi che cade decorsi dodici mesi dall'emissione, la Società potrà rimborsare anticipatamente il Prestito, unitamente ai ratei di interessi maturati e non ancora corrisposti, ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, *pro-quota* agli Obbligazionisti, dandone preventiva comunicazione agli Obbligazionisti, ai sensi del successivo articolo 22(a), con preavviso di 15 (quindici) Giorni Lavorativi. Il Prestito potrà essere rimborsato integralmente o parzialmente, in quest'ultimo caso a scaglioni pari, ciascuno, al 25% del Valore Nominale ossia di Euro 25.000 e suoi multipli.

## 11. **Rimborso Anticipato Obbligatorio del Prestito**

- (a) Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno, un “**Evento Rilevante**”), costituirà motivo di rimborso anticipato delle Obbligazioni che avverrà ai sensi di quanto *infra* previsto ai successivi punti (c) e (d):
  - (i) trasferimento, a qualsivoglia titolo, anche parziale, delle azioni dell'Emittente detenute da IDEA Capital Funds SGR S.p.A. in nome e per conto del fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “Idea Opportunity Fund I”;
  - (ii) trasferimento, a qualsivoglia titolo, delle azioni dell'Emittente detenute da Filacapital S.r.l. che determini la perdita del controllo della stessa sull'Emittente. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1 del Codice Civile;
  - (iii) trasferimento da parte del Sig. Lucio Iacobucci, in qualità di azionista di Filacapital S.r.l. (“**Sig. Iacobucci**”), a qualsivoglia titolo, delle quote di Filacapital S.r.l. detenute dallo stesso Sig. Iacobucci, che determini la perdita del controllo dello stesso su Filacapital S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1 del Codice Civile;
  - (iv) quotazione di una o più categorie di azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato;
  - (v) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, salvo che il mancato pagamento sia dovuto ad un errore tecnico rimediato entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi o che il relativo pagamento sia effettuato dall'Emittente entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal giorno in cui era dovuto;

(vi) il verificarsi dello stato di insolvenza dell'Emittente ai sensi dell'articolo 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**") ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa;

(vii) l'iscrizione al registro delle Imprese dell'avvenuta verifica di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile;

(viii) l'incremento del rapporto PFN / EBITDA (entrambi come definiti all'Allegato A al presente Regolamento del Prestito) al di sopra di 5 calcolato al 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito. Al fine di verificare l'occorrenza del presente evento, l'Emittente dovrà mettere a disposizione degli Obbligazionisti entro il 31 marzo di ciascun anno di durata del Prestito una informativa, riferita al 31 dicembre dell'anno appena trascorso, relativa a tale rapporto, con le voci di cui all'Allegato A.

(ix) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si delibera la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione della sua attività;

(x) la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;

(xi) con riferimento ad emissioni obbligazionarie o di titoli di debito ovvero a contratti di finanziamento bancario dell'Emittente o di una sua società controllata si verifichi un mancato pagamento (trascorso l'eventuale periodo di grazia) ovvero la decadenza dal beneficio del termine, in entrambi i casi per un importo superiore per ogni evento a Euro 500.000,00 (cinquecentomila);

(xii) la mancata certificazione, da parte della società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente, dei documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio;

(xiii) il mancato rispetto, da parte dell'Emittente, degli impegni di cui al successivo articolo 13.

(b) L'Emittente dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal suo verificarsi, a Wiener Borse, a Monte Titoli e agli Obbligazionisti, mediante le modalità previste ai sensi del successivo articolo 22(a), il verificarsi di un Evento Rilevante.

(c) Nel caso di occorrenza di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno diritto di richiedere il rimborso anticipato, assumendo una Delibera di Rimborso Anticipato ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 12.

(d) Il rimborso anticipato di cui al presente articolo avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla data di rimborso anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

## **12. Procedura di delibera relativa ad un Evento Rilevante**

(a) L'Assemblea degli Obbligazionisti convocata in merito al rimborso anticipato del Prestito avrà il diritto di deliberare:

(i) l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (d) (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**");

(ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero

(iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

- (b) La Delibera di Rimborso Anticipato di cui al precedente punto (a)(i) potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 18.
- (c) In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto ai sensi del precedente articolo 11(c) e richiedere all'Emittente, tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r ricevuta dalla Società almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere (a) l'indicazione specifica e motivata dell'Evento Rilevante costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (b) l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**").
- (d) L'Emittente dovrà comunicare entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi a Wiener Borse a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti, ai sensi del successivo articolo 22(a), l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.
- (e) A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.
- (f) Qualora il Rappresentante Comune non sia stato nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.

### 13. **Obblighi dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna:

(i) a non concedere, e a far sì che le sue società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile (le "**Società Controllate**") non concedano, pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di sue Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (i "**Gravami**"), salvo che i medesimi Gravami nel medesimo grado siano concessi anche a favore del Prestito e fatte salve le Garanzie (come *infra* defnite) ai sensi del presente Regolamento e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute:

(a) gli eventuali Gravami esistenti alla data di emissione del Prestito;

(b) i Gravami previsti per legge.

(ii) a non effettuare Investimenti *Capex* (come definiti all'Allegato A al presente Regolamento del Prestito) per un ammontare complessivo superiore ad Euro 3 (tre) milioni annui.

### 14. **Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **15. Status delle Obbligazioni**

- (a) Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti chirografari della Società e saranno garantite ai sensi del successivo articolo 16.
- (b) Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società.

#### **16. Garanzie sulle Obbligazioni**

- (a) Al fine di garantire, congiuntamente, per il loro intero valore e senza vincolo di previa escussione dell'Emittente o di alcun eventuale terzo garante (abbia quest'ultimo rilasciato una garanzia reale o personale), tutti i crediti (ivi inclusi crediti derivanti da ogni possibile azione revocatoria dei pagamenti effettuati dall'Emittente) vantati dagli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento (anche nell'ipotesi di una successione dal lato passivo, a qualsiasi titolo, di uno qualsiasi di tali rapporti obbligatori, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, successioni intervenute per effetto di accolti, espromissioni, fusioni e/o scissioni), sono costituite le seguenti garanzie:

(i) pegno sulle azioni della società di diritto tedesco Iacobucci Modular Galley Systems GmbH, società controllata dall'Emittente con sede in Hasenbergsteige 14, D-70178 Stuttgart, registrata al Companies Registry di Stuttgart al numero HRB 746673 (il “**Pegno su Azioni**”). Il suddetto Pegno su Azioni è stato costituito a favore degli Obbligazionisti per ogni importo dovuto ai sensi del presente Regolamento del Prestito; e

(ii) pegno su parte del credito vantato dall'Emittente nei confronti di Modular Galley System GmbH, di importo nominale pari ad Euro 5.852.177,49 (cinquemilioniottocentocinquantaquattromilacentosettantasette/49), riducibile, senza necessità di preventivo consenso, da parte dell'Emittente su base annuale per un importo massimo annuale pari ad 1.000.000,00 (un milione) e comunque mai al di sotto dell'importo di 3.619.857,33 (tre milioni seicentodiciannovemilaottocentocinquantaquattromilacentosettantasette/33), derivante da finanziamento soci infruttifero (il “**Pegno su Credito**” e, congiuntamente al Pegno su Azioni, le “**Garanzie**”).

- (b) Quale *security agent* delle Garanzie in relazione a qualsivoglia escussione o esecuzione delle Garanzie potrà essere designato un rappresentante degli obbligazionisti (ivi incluso il Rappresentante Comune), ai sensi dell'articolo 2414-bis del Codice Civile.

#### **17. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **18. Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune**

- (a) Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.
- (b) L'assemblea degli Obbligazionisti delibera, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 12:

GREENBERRY SA Société Anonyme, L-4123 Esc-sur-Alzette, 63, rue De Fossé R.C.S. Luxembourg B 187.385

- (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**"), fermo restando quanto infra precisato;
  - (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
  - (iii) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
  - (iv) sull'escussione delle Garanzie e la rinuncia alle stesse; e
  - (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
- (c) L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.
- (d) Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Quando le Obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.
- (e) La Delibera di Rimborso Anticipato ai sensi del precedente articolo 12 verrà assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti con i quorum previsti dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni.
- (f) Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.
- (g) Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, all'escussione delle Garanzie previste nel presente Regolamento, ove autorizzato dall'assemblea degli Obbligazionisti, e a tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente.

## **19. Regime fiscale**

- (a) Sono a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute ai sensi di legge, nella relativa giurisdizione di residenza o stabilimento, sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

- (b) Subordinatamente all'avvenuta ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Third Market gestito da WienerBorse, gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione alle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

**20. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse siano loro prontamente comunicate secondo le modalità previste dal regolamento del Third Market gestito da Wiener Borse..

**21. Ammissione alla negoziazione**

- (a) L'Emittente ha presentato presso Wiener Borse la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Third Market gestito da Wiener Borse, fermo restando che la quotazione delle Obbligazioni avverrà contestualmente alla loro ammissione.

**22. Varie**

- (a) Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli, qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, e tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente [www.ihfelectronics.com](http://www.ihfelectronics.com) ovvero con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni nonché dal regolamento del Third Market gestito da Wiener Borse.
- (b) Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede legale dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
- (c) I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.


**23. Legge applicabile e foro competente**

- (a) Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
- (b) Per qualsiasi controversia relativa al Prestito, ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Ferentino, \_\_\_\_ aprile 2015

---

Un amministratore

A handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping loops and a long, thin tail extending towards the top right.

## Allegato A

Di seguito si riporta la definizione di “**Debito**” consolidato di Iacobucci HF Aerospace SpA, ai fini dell’Articolo 11, lettera (a)(viii) del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Indica l’importo risultante dalla seguente sommatoria:

(+) la somma algebrica delle poste attive che, ai sensi dell’art. 2424 c.c., debbono essere iscritte alle seguenti voci dell’attivo dello stato patrimoniale:

- “Attività che non costituiscono immobilizzazioni”, per la parte immediatamente liquidabile (c.d. “cash equivalent”, vale a dire titoli di società quotate, BTP, CCT, BOT, etc.)
- “Disponibilità liquide”

(+) l’importo (eventuale) nominale cumulato dei crediti non scaduti ceduti “pro soluto” a factor e/o altri istituti finanziari ricavabile sulla base degli estratti conto e/o situazioni contabili riconciliate

(-) la somma algebrica delle poste passive che, ai sensi dell’art. 2424 c.c., devono essere iscritte alle seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale:

- “Obbligazioni”
- “Obbligazioni Convertibili”
- “Debiti verso soci per finanziamenti non subordinati e non postergati”
- “Debiti verso banche”
- “Debiti verso altri finanziatori”

(-) Debiti verso erario e debiti verso istituti di previdenza qualora tali importi siano stati oggetto di rateizzazione, dilazione, o a qualsiasi altro titolo siano stati oggetto di negoziazione nel quantum e nel loro pagamento nel tempo

(-) Debiti verso fornitori, qualora tali debiti risultassero scaduti da più di 90 giorni

(-) Qualsiasi altra obbligazione che abbia natura finanziaria

(-) Qualsiasi altro debito nei confronti di terzi il cui pagamento sia stato dilazionato per più di 90 giorni

A mero titolo esemplificativo, si riporta l’indebitamento netto al 31/12/2014 riportato nel piano industriale della società:

Valori in €'000 31/12/2014

Cassa e disponibilità liquide	- 696
Debiti verso banche a breve termine	3.427

GREENBERRY SA Société Anonyme, L-4123 Esc-sur-Alzette, 63, rue De Fossé R.C.S. Luxembourg B 187.385

Debiti finanziari a medio lungo termine, di cui:	10.096
Debiti verso erario	1.406
Debiti verso istituti di previdenza	2.525
Debiti verso obbligazionisti	4.995
Debiti verso banche a medio lungo termine	1.170
Debiti verso fornitori scaduti oltre 60 gg	3.228
TOTALE Indebitamento Netto	16.055

Di seguito si riporta la definizione di “**EBITDA**” per tutte le società del gruppo, incluse Jacobucci HF Aerospace SpA e Modular Galley System GMBH ai fini dell’Articolo 11, lettera (a)(viii) del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Sarà calcolato sulla base del bilancio della Società redatto secondo i principi contabili nazionali, in base alla sommatoria delle seguenti voci di bilancio:

- (+) valore della produzione di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c.
- (-) costi della produzione di cui alla lettera B) dell’art. 2425 c.c.
- (+) ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, con espressa esclusione dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti

#### Normalizzazioni dell’EBITDA

L’EBITDA come sopra determinato dovrà essere “normalizzato” affinché esso non risulti influenzato, in linea generale, da alcun evento o fenomeno straordinario e/o non ricorrente indipendentemente dalla rappresentazione, all’interno o meno, del valore o dei costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., del bilancio della Società.


A puro titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno considerarsi le seguenti “normalizzazioni”:

- l’inclusione nell’EBITDA del costo relativo ai canoni di leasing finanziario, ove non già ricompreso tra i costi della produzione;
- l’inclusione nell’EBITDA di quei costi che siano stati capitalizzati e che non soddisfino tuttavia ai fini della capitalizzazione i requisiti previsti dai principi contabili adottati per la redazione del bilancio;
- l’inclusione nell’EBITDA di eventuali costi e ricavi ordinari o ricorrenti, incluse le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze attive e passive, ove non già ricompresi nel valore o nei costi della produzione;
- l’esclusione dall’EBITDA di eventuali costi e ricavi straordinari e/o non ricorrenti, incluse le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze attive e passive, eventualmente ricompresi nel valore o nei costi della produzione;
- l’esclusione di plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazioni eventualmente ricompresi nei ricavi e nei costi della produzione;

- l'esclusione dall'EBITDA degli effetti puramente contabili derivanti da cambiamenti nelle norme o nei principi contabili adottati per la formazione del bilancio in modo da garantire la continuità di trattamento contabile nei periodi di riferimento;
- l'inclusione nell'EBITDA di commissioni e spese bancarie eventualmente riclassificate tra gli oneri finanziari (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: spese di tenuta conto, spese per l'esecuzione di bonifici, commissioni su carte di credito, commissioni conseguenti alla presentazione di effetti o all'ottenimento di affidamenti, etc.).

Di seguito si riporta la definizione di “**INVESTIMENTI CAPEX**” per tutte le società del gruppo, incluse Iacobucci HF Aerospace SpA e Modular Galley System GMBH ai fini dell'Articolo 13(ii) del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Per CAPEX (Capital Expenditures) si intendono tutti gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie come da art. 2425 c.c.



## ANNEX B

### Warrant Instrument

#### Regolamento dei warrants denominati

#### Warrant Azioni C Iacobucci HFA 2015-2018"

(di seguito il "Regolamento")

#### 1. Descrizione dei Warrants

- (a) In data 10 marzo 2015, l'assemblea degli azionisti di Iacobucci Hf Aerospace S.p.A. (di seguito, "**Iacobucci**" o la "**Società**") ha deliberato (i) l'emissione, in una o più *tranches*, di massimo n. 330 (trecentotrenta) warrants (opzioni di sottoscrizione di azioni della Società) denominati "Warrant Azioni C Iacobucci HFA 2015-2018" (di seguito i "**Warrants**"), nonché (ii) l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di Euro 330.000 (trecentotrentamila) a servizio dei Warrants, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massimo n. 330 (trecentotrenta) Azioni di Categoria C (le "**Azioni di Compendio**"), senza indicazione del valore nominale.
- (b) In data 10 marzo 2015 e 2 aprile 2015, la Società ha deliberato l'emissione, con sottoscrizione anche in più *tranches*, di un prestito obbligazionario non convertibile denominato "Iacobucci HFA 7,25% 2015 – 2018" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), costituito da n. 75 (settantacinque) obbligazioni rappresentate da titoli al portatore non frazionabili nel taglio unico da una obbligazione (le "**Obbligazioni**" e ciascuna 1 "**Obbligazione**"), i cui termini e condizioni sono disciplinati dal regolamento ad esso relativo (il "**Regolamento del Prestito Obbligazionario**").

#### 2. Attribuzione e regime di circolazione dei Warrants

- (a) I Warrants potranno essere assegnati gratuitamente, in tutto o in parte, anche in più *tranches*, a uno o più sottoscrittori delle Obbligazioni, non saranno soggetti al regime di dematerializzazione, ma saranno rappresentati da un certificato.
- (b) I Warrants circoleranno separatamente dalle Obbligazioni e dalle Azioni di Compendio cui sono riferiti a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili, secondo i modi previsti dagli art. 2022 e seg. del codice civile, fermo restando l'obbligo di registrazione dei titolari cui sono inizialmente attribuiti e dei successivi trasferimenti presso l'apposito registro dei titolari di warrant tenuto dalla Società.

### 3. Sottoscrizione e periodi di esercizio dei Warrants

- (a) I titolari dei Warrants hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni Warrant posseduto.
- (b) I Warrants potranno essere esercitati, in tutto o in parte, da parte di ciascun titolare dei Warrants, nei seguenti periodi:
  - (i) tra il 8 aprile 2018 e il 8 maggio 2018 incluso (il “**Periodo di Esercizio a Scadenza**”); o
  - (ii) in caso di Evento Rilevante (come *infra* definito), tra la data di Comunicazione dell’Evento Rilevante (come *infra* definita) e il trentesimo Giorno Lavorativo successivo incluso (il “**Periodo di Esercizio Anticipato**” e, congiuntamente al Periodo di Esercizio a Scadenza, i “**Periodi di Esercizio**” e ciascuno il “**Periodo di Esercizio**”), fermo restando l’obbligo di Co-Vendita di cui al successivo art. 7(a)(ii), che pertanto prevarrà sul diritto di esercizio dei Warrants.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

- (c) I Warrants verranno esercitati dai titolari mediante l’invio alla Società a mezzo raccomandata a/r, di una comunicazione contenente la dichiarazione di esercizio e l’indicazione del numero dei Warrants che il titolare intende esercitare (la “**Richiesta di Esercizio**”), sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato A.
- (d) L’emissione e la messa a disposizione, da parte della Società, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrants durante uno dei Periodi di Esercizio avrà luogo entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione da parte della Società della Richiesta di Esercizio (la “**Data di Emissione**”).
- (e) I titolari dei Warrants perderanno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio ed i Warrants perderanno validità qualora non vengano esercitati:
  - (i) entro il termine finale del Periodo di Esercizio a Scadenza;

(ii) entro il termine finale del Periodo di Esercizio Anticipato solamente qualora si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

(a) occorra l'Evento Rilevante di cui al successivo articolo 6(a)(i); e

(b) il corrispettivo per azione spettante a Idea, come *infra* definita (che dovrà essere indicato dalla Società nella Comunicazione dell'Evento Rilevante – come *infra* definita) nell'ambito del trasferimento di cui al successivo articolo 6(a)(i) sia pari o superiore a Euro 25.043,00 (venticinquemilaquarantatre//00) per azione, qualora il trasferimento sia stipulato anteriormente al 31 dicembre 2015, ovvero a Euro 22.760,00 (ventiduemilasettecentosessanta//00) per azione, qualora il trasferimento sia stipulato successivamente al 31 dicembre 2015.

#### 4. Prezzo di esercizio dei Warrants

(a) I titolari dei Warrants hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio ad un prezzo calcolato come segue:

(i) in caso di esercizio dei Warrants nel Periodo di Esercizio a Scadenza, il prezzo di esercizio sarà pari ad Euro 22.760,00 (ventiduemilasettecentosessanta//00) per Azione di Compendio (il “**Prezzo di Esercizio a Scadenza**”);

(ii) in caso di esercizio dei Warrants nel Periodo di Esercizio Anticipato, occorso anteriormente al 31 dicembre 2015, il prezzo di esercizio sarà pari ad Euro 25.043,00 (venticinquemilaquarantatre//00) per Azione di Compendio (il “**Prezzo Esercizio 2015**”); o

(iii) in caso di esercizio dei Warrants nel Periodo di Esercizio Anticipato, occorso successivamente al 31 dicembre 2015, al valore più basso tra (a) il Prezzo di Esercizio a Scadenza, ovvero (b) il prezzo risultante dalla procedura di quotazione di qualsivoglia categoria di azioni della Società su un mercato regolamentato come determinato nel relativo prospetto di offerta al pubblico ovvero, al termine del relativo periodo di offerta, nell'avviso integrativo al prospetto di offerta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Prezzo Esercizio post 2015**”)

(il Prezzo di Esercizio a Scadenza, il Prezzo Esercizio 2015, il Prezzo Esercizio post 2015, ciascuno, un “**Prezzo di Esercizio**”).

- (b) Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato entro e non oltre la Data di Emissione, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

## 5. Aggiustamento del Prezzo di Esercizio

- (a) Qualora la Società dia esecuzione, entro il termine del Periodo di Esercizio a Scadenza:
- (i) ad aumenti di capitale a pagamento sulla base di un valore della Società inferiore a Euro 34.950.000, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrants* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrants*, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito e reso pari al prezzo per azione del suddetto aumento di capitale;
  - (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato ovvero il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
  - (iii) a distribuzione di dividendi straordinari, intendendosi per tali le distribuzioni di riserve patrimoniali ovvero utili di esercizio che derivano da operazioni straordinarie, in denaro o in natura (i "**Dividendi Straordinari**"), il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di una percentuale pari al rapporto tra Dividendi Straordinari e 34.950.000;
  - (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
  - (v) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
  - (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
  - (vii) ad operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle

Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio od assegnazione, a seconda dei casi.

- (b) Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrants avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

## 6. Eventi Rilevanti

- (a) Ai portatori dei Warrants sarà data la facoltà di esercitare i Warrants nel Periodo di Esercizio Anticipato nei seguenti casi:

- (i) trasferimento a qualsivoglia titolo, anche parziale, della partecipazione al capitale sociale dell'Emittente detenuta da IDEA Capital Funds SGR S.p.A. in nome e per conto del fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato "Idea Opportunity Fund I" ("Idea");
- (ii) trasferimento, a qualsivoglia titolo, anche parziale, con una operazione unitaria o con più operazioni collegate riconducibili alla medesima operazione, di una partecipazione al capitale sociale dell'Emittente detenuta da Filacapital S.r.l. ("Filacapital") che determini la perdita del controllo di Filacapital sull'Emittente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1, c.c.;
- (iii) trasferimento, a qualsiasi titolo, anche parziale, con una operazione unitaria o con più operazioni collegate riconducibili alla medesima operazione, da parte del Sig. Lucio Iacobucci, in qualità di azionista di Filacapital S.r.l. ("Sig. Iacobucci"), di una partecipazione al capitale sociale di Filacapital S.r.l., che determini la perdita del controllo del Sig. Iacobucci su Filacapital S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1, c.c.;
- (iv) quotazione di una o più categorie di azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato;
- (v) rimborso anticipato, per qualsivoglia causa occorso, delle Obbligazioni ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

(gli eventi di cui alle lettere (i), (ii), (iii), (iv) e (v), congiuntamente, gli "Eventi Rilevanti" e, ciascuno, un "Evento Rilevante");

- (b) La Società dovrà comunicare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi ai titolari dei Warrants il verificarsi di un Evento Rilevante (la "**Comunicazione dell'Evento Rilevante**").

## 7. Diritto e obbligo di Co-vendita

- (a) Qualora Idea e/o Filacapital intendano procedere ad atti di disposizione che comportino il trasferimento, a qualsivoglia titolo, di tutte o parte delle proprie azioni (i **“Titoli da Trasferire”**) a favore di uno o più terzi acquirenti (i **“Terzi Acquirenti”** e singolarmente il **“Terzo Acquirente”**), è stabilito che:
- (i) ciascun titolare dei Warrants avrà il diritto di trasferire tutti o parte dei Warrants dallo stesso detenuti al Terzo Acquirente (il **“Diritto di Co-vendita”**). Qualora non intenda esercitare il Diritto di Co-Vendita, il titolare dei Warrants, fatto salvo quanto previsto dal punto (ii) che segue, manterrà la facoltà di esercitare i Warrants ed in tal caso troveranno applicazione i precedenti articoli 3 e 4.
  - (ii) Idea avrà il diritto di chiedere che ciascun titolare dei Warrants trasferisca, a discrezione di Idea, tutti i Warrants dallo stesso detenuti al Terzo Acquirente (l’**“Obbligo di Co-vendita”**) a condizione che: (i) Idea trasferisca al Terzo Acquirente l’intera propria partecipazione al capitale sociale della Società e (ii) il corrispettivo per azione spettante a Idea sia pari o superiore a Euro 25.043,00 (venticinquemilaquarantatre//00), qualora il trasferimento sia stipulato anteriormente al 31 dicembre 2015, ovvero a Euro 22.760,00 (ventiduemilasettecentosessanta//00), qualora il trasferimento sia stipulato successivamente al 31 dicembre 2015 e (iii) il Terzo Acquirente acquisti i Warrants ad un prezzo calcolato ai sensi del successivo paragrafo (e).
- (b) Al fine di consentire l’esercizio del Diritto di Co-vendita o di richiedere l’esecuzione dell’Obbligo di Co-vendita da parte dei titolari dei Warrants, la Società dovrà fare in modo che venga trasmessa ai titolari dei Warrants, ai sensi del successivo articolo 9(a), ovvero tramite invio ad ogni singolo titolare dei Warrants di lettera raccomandata a/r, la comunicazione dei soci trasferenti circa la loro intenzione di trasferire in tutto o in parte le proprie azioni contenente ogni rilevante indicazione circa il prospettato trasferimento incluso: (i) la proposta di trasferimento, (ii) l’indicazione del prezzo, (iii) le modalità di pagamento e (iv) i dati del Terzo Acquirente (la **“Comunicazione ai fini della Co-vendita”**). I titolari dei Warrants, 30 (trenta) giorni dalla effettuazione della Comunicazione ai fini della Co-vendita, (il **“Termine per l’Esercizio del Diritto di Co-vendita”**) potranno esercitare il Diritto di Co-vendita, mediante comunicazione da inviarsi al socio trasferente, presso la Società, e alla Società a mezzo raccomandata a/r, sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato B (**“Comunicazione di Adesione alla Co-vendita”**). La Società sarà tenuta a comunicare tempestivamente la Comunicazione di Adesione alla Co-vendita al socio trasferente. Il socio trasferente non potrà in alcun modo trasferire le azioni prima del decorso del Termine per l’Esercizio del Diritto di Co-vendita.
- (c) In caso di mancato esercizio del Diritto di Co-vendita da parte di alcuno dei titolari dei Warrants entro il Termine per l’Esercizio del Diritto di Co-vendita, il socio trasferente potrà trasferire al Terzo Acquirente i Titoli da Trasferire alle condizioni indicate nella Comunicazione ai fini della Co-vendita,
- (d) L’Obbligo di Co-vendita potrà essere fatto valere dal socio trasferente nella Comunicazione ai fini della Co-vendita.
- (e) Qualora uno o più titolari dei Warrants abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita, così come nel caso di esecuzione dell’Obbligo di Co-vendita, il trasferimento dei Warrants che ne sono oggetto avverrà contestualmente al trasferimento al Terzo Acquirente dei Titoli da

Trasferire. Il prezzo che il Terzo Acquirente dovrà corrispondere ai titolari dei Warrants per l'acquisto di ogni Warrant sarà pari alla differenza tra:

- (i) il prezzo da corrispondersi da parte del Terzo Acquirente, come indicato nella Comunicazione ai fini della Co-vendita, per ciascun Titolo da Trasferire di Idea e/o Filacapital; e
  - (ii) il valore pari al Prezzo di Esercizio relativo a ciascun Warrant.
- (f) I Warrants verranno trasferiti al Terzo Acquirente mediante semplice girata restando inteso che in nessun caso i titolari dei Warrants saranno tenuti a rilasciare alcuna garanzia al Terzo Acquirente.
  - (g) Nell'ipotesi di trasferimento delle azioni della Società eseguito in violazione delle disposizioni di cui al presente Articolo, la persona cui siano stati trasferite dette azioni non avrà diritto di essere iscritta nel libro dei soci della Società, non sarà legittimata all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi incorporati nelle azioni trasferite e non potrà a sua volta trasferire dette azioni con effetto verso la Società.
  - (h) Al fine di rendere vincolanti gli obblighi contenuti nel presente articolo nei confronti di Idea e Filacapital, questi ultimi hanno sottoscritto il presente Regolamento.

## **8. Regime Fiscale**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrants da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

## **9. Varie**

- (a) Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrants verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge tramite pubblicazione sul sito internet della Società (<http://www.ihfelectronics.com>) o mediante invio di lettera raccomandata a/r ad ogni titolare di Warrant
- (b) Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- (c) Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrants.
- (d) Il possesso dei Warrants comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

- (e) Qualsiasi contestazione relativa ai Warrants ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.

Ferentino, \_\_\_\_ aprile 2015

Un amministratore dell'Emittente

---

Per Idea

---

Per Filacapital

---

**ALLEGATO A**  
**Richiesta di Esercizio**

[Da inviarsi alla Società]

[Luogo e data]

**Oggetto: Richiesta di esercizio dei Warrants**

Con riferimento a n. [●] "Warrant Azioni C Iacobucci HFA 2015-2018" in nostro possesso e rappresentati dal/dai certificato/i n. [●] (i "**Warrants**"), con la presente, in seguito all'avveramento delle condizioni di esercizio dei Warrants previste dal Regolamento "Warrant Azioni C Iacobucci HFA 2015-2018" (il "**Regolamento Warrant**"), la scrivente [●] esercita i Warrants, salvo ed impregiudicato qualsivoglia diritto di cui al Regolamento Warrant.

Con la presente Vi diamo pertanto istruzione di emettere e mettere a nostra disposizione entro il [●], presso il conto titoli n. [●] a noi intestato e aperto presso [●], secondo quanto sopra indicato e con le modalità previste dal Regolamento Warrant, le relative Azioni di Compendio (come definite nel Regolamento Warrant).

Vogliate cortesemente indirizzare tutte le comunicazioni relative all'esercizio dei Warrants al seguente indirizzo:

[●]

Distinti Saluti

\_\_\_\_\_  
[Il titolare dei Warrants]

## ALLEGATO B

### Comunicazione di adesione alla Co-vendita

[Da inviarsi alla Società]

[Luogo e data]

#### **Oggetto: Comunicazione di adesione alla Co-vendita**

Con riferimento a n. [●] ["Warrant Azioni C Iacobucci HFA 2015-2018"] in nostro possesso e rappresentati dal/dai certificato/i n. [●] (i "**Warrants**"), con la presente la scrivente [●], in seguito all'avvenuta ricezione in data [●] della Comunicazione per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita, come definita nel Regolamento ["Warrant Azioni C Iacobucci HFA 2015-2018"] (il "**Regolamento Warrant**"), relativa al prospettato trasferimento da parte di [●] a [●] dei Titoli dalla prima detenuti, esercita il proprio Diritto di Co-vendita (come definito nel Regolamento Warrant) ai termini e alle condizioni di cui alla Comunicazione per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita, salvo ed impregiudicato qualsivoglia diritto di cui al Regolamento Warrant.

Con la presente Vi diamo pertanto istruzione di comunicare la presente al socio trasferente.

Vogliate cortesemente indirizzare tutte le comunicazioni relative all'esercizio del Diritto di Co-vendita al seguente indirizzo:

[●]

Distinti Saluti


---

[Il titolare dei Warrants]

**ANNEX C**

**By-Laws**

**[See Annex D: “Allegato C” Statuto]**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

**ANNEX D**  
**Shareholders' Agreement**

**PATTO PARASOCIALE**

**TRA**

- (1) **Greenberry SA**, società di diritto lussemburghese con sede legale in DOMICILIS Sàrl 63, rue du Fossé, L - 4123 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese del Lussemburgo, n. B 187385, in persona del Sig. Piero Sansalone in forza dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2015 (“**Greenberry**”);

- Da una parte -

**E**

- (2) **Filacapital S.r.l.**, con sede legale in Roma, Corso Trieste 38, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e numero di iscrizione 02511180602, rappresentata dall'amministratore unico Lucio Iacobucci, munito dei necessari poteri ("**Filacapital**");
- (3) **Idea Capital Funds SGR S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via dell'Annunciata 23/4 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 05520520965, autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (come nel tempo integrato e modificato), iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, rappresentata da Stefano Caspani in virtù di procura speciale, per conto del fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato "**Idea Opportunity Fund I**" ("**Idea**");
- (4) **Iacobucci HF Aerospace S.p.A.**, con sede legale in Strada SC ASI 1/S 16-18, Ferentino, Frosinone, iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone, codice fiscale e numero di iscrizione 02316240601, rappresentata da Stefano Caspani, munito dei necessari poteri ("**IHF**" o la "**Società**").  
(Lucio Iacobucci, Filacapital e Idea i "**Soci**" e ciascuno, singolarmente, un "**Socio**")

- Dall'altra parte -

(i Soci, unitamente alla Società e Greenberry, collettivamente le "**Parti**" e, ciascuno, una "**Parte**")

**PREMESSO CHE:**

- (A) in data odierna il capitale sociale di IHF risulta deliberato per Euro 1.865.000,00, e sottoscritto per Euro 1.535.000,00, rappresentato da n. 1535 azioni (le "**Azioni**") di cui 1000 Azioni di categoria

“A” e 535 Azioni di categoria “B”. Alla data odierna il capitale sociale deliberato è come di seguito ripartito:

AZIONISTA	N. AZIONI/CATEGORIA	% DEL CAPITALE DI IHF
Filacapital	1.000 categoria A (interamente sottoscritte)	53,6% (numero approssimato per difetto)
Idea	535 categoria B (interamente sottoscritte)	28,7% (numero approssimato per eccesso)
Azioni di compendio a servizio dei Warrants	massime 330 categoria C (Deliberate, non sottoscritte)	al massimo 17,7%(numero approssimato per eccesso)
Totale	1.865.	100%

L'intero capitale sociale di Filacapital è di piena ed esclusiva proprietà di Lucio Iacobucci;

- (B) In data 8 agosto 2013 i Soci hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") inteso, fra l'altro, a disciplinare taluni aspetti della *governance* di IHF.
- (C) In data 10 marzo 2015 e 2 aprile 2015 la Società ha deliberato un'operazione di finanziamento mediante, fra l'altro:
- (i) l'emissione di un prestito obbligazionario, sottoscrivibile anche in più *tranches*, denominato "Iacobucci HFA 7,25% 2015 — 2018" (il "**Prestito**"), i cui termini e condizioni sono disciplinati dal regolamento ad esso relativo (il "**Regolamento del Prestito Obligazionario**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), costituito da massimo n. 75 (settantacinque) obbligazioni rappresentate da titoli al portatore non frazionabili (le "**Obbligazioni**" e ciascuna una "**Obbligazione**");
  - (ii) l'emissione, anche in più *tranches*, di massimo n. 330 (trecentotrenta) warrants, denominati "Warrant Azioni C Iacobucci HFA 2015-2018", (di seguito i "**Warrants**"), i cui termini e condizioni sono disciplinati dal regolamento ad essi relativo (il "**Regolamento dei Warrants**") nonché l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di Euro 330.000 (trecentotrentamila) a servizio dei Warrant, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massimo n. 330 (trecentotrenta) Azioni di categoria C; e
  - (iii) l'adozione del nuovo testo statutario unito al presente Accordo quale Allegato (C) (lo "**Statuto**").

- (D) In data odierna Greenberry ha sottoscritto una prima *tranche* del Prestito, pari a nominali Euro 6.000.000,00 (sei milioni) ed IHF ha emesso ed attribuito a Greenberry 264 (duecentosessantaquattro) Warrants.
- (E) I Soci e la Società intendono convenire con Greenberry i diritti patrimoniali e di *governance* di cui al presente accordo (l'“**Accordo**”) e allo Statuto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**SEZIONE I**  
**DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

**1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

- 1.1 Le premesse ("**Premesse**") e gli allegati ("**Allegati**") formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**2. DISPOSIZIONI GENERALE**

- 2.1 Le Parti riconoscono e prendono atto che il presente Accordo non avrà effetto novativo rispetto al Patto Parasociale, salvo quanto diversamente previsto al presente Accordo, restando inteso che, in caso di disaccordo tra quanto previsto al Patto Parasociale e quanto previsto allo Statuto e al presente Accordo, le disposizioni dello Statuto e del presente Accordo prevarranno sul Patto Parasociale.
- 2.2 Le Parti si danno atto e precisano, a fini di chiarezza, che l'adesione al presente Accordo comporta che tutte le Azioni da ciascuna Parte nel tempo possedute (e quindi anche quelle che dovessero essere in futuro acquisite a qualsivoglia titolo) debbano intendersi disciplinate dalle disposizioni di cui al presente Accordo.

**3. RIPARTIZIONE DEL CAPITALE DI IHF – CATEGORIE DI AZIONI**

- 3.1 Le Parti convengono che:

- (a) le Azioni detenute (o detenende) da Filacapital dovranno essere sempre ed esclusivamente Azioni di categoria A;
- (b) le Azioni detenute (o detenende) da Idea dovranno essere sempre ed esclusivamente Azioni di categoria B; e
- (c) che le Azioni eventualmente detenute dai portatori dei Warrants dovranno essere sempre ed esclusivamente Azioni di categoria C.

fornite dei diritti e soggette alle regole di circolazione di cui al presente Accordo, al Patto Parasociale e allo Statuto.

- 3.2 Le Parti convengono che, in parziale deroga a quanto previsto dal Regolamento dei Warrants, Greenberry avrà la facoltà di compensare l'esborso derivante dal versamento del Prezzo di Esercizio (come definito ne Regolamento dei Warrants) con l'eventuale credito vantato da Greenberry stessa nei confronti della Società in qualità di obbligazionista, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario, fermo restando il pagamento degli interessi maturati dovuti dalla Società agli

obbligazionisti ai sensi Regolamento del Prestito Obbligazionario. A tale fine, la Società farà quanto possibile affinché Greenberry possa esercitare tale facoltà.

## SEZIONE II REGOLE DI GOVERNO SOCIETARIO

### 4. **MATERIE RILEVANTI E DIRITTI DI VETO**

La Società e i Soci si impegnano nei confronti di Greenberry e dei suoi aventi causa, ciascuno per quanto di propria competenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. ed anche, con riferimento ai Soci, mediante l'esercizio del proprio voto in qualità di azionisti della Società, per tutta la durata del presente Accordo, a fare sì che, con riferimento alle materie di seguito elencate (che non potranno in alcun modo essere oggetto di delega), le relative deliberazioni dei competenti organi sociali possano essere validamente assunte solo ed esclusivamente qualora consti l'esplicito preventivo consenso scritto di Greenberry:

- (i) acquisto e cessione (con qualsivoglia modalità tecnico-giuridica) di partecipazioni societarie o in altri enti, nonché costituzione, liquidazione e scioglimento di società e/o società in *joint venture*;
- (ii) acquisto, affitto e cessione (con qualsivoglia modalità tecnico-giuridica) di aziende e rami di azienda ovvero di qualsivoglia bene mobile o immobile diritti reali, cespiti e immobilizzazioni (materiali e immateriali) il cui valore superi Euro 1.000.000,00 (un milione//00) per singola operazione (come valore di compravendita ovvero canone annuale di affitto);
- (iii) cessione e licenza (con qualsivoglia modalità tecnico-giuridica) di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale di valore (di iscrizione a bilancio) singolarmente superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione//00);
- (iv) distribuzione di utili e/o riserve per un importo superiore al 15% degli utili e/o riserve distribuibili risultanti dal bilancio annuale approvato;
- (v) acquisto di azioni proprie;
- (vi) costituzione di patrimoni o finanziamenti destinati ai sensi degli articoli 2447-bis c.c. e seguenti;
- (vii) modifiche allo Statuto (ad eccezione delle modifiche richieste al fine di rendere lo Statuto conforme a previsioni legislative e/o regolamentari obbligatorie);
- (viii) operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- (ix) aumenti o riduzioni del capitale sociale ad eccezione di riduzione o aumento del capitale sociale per perdite obbligatorio per legge; o
- (x) scioglimento, liquidazione o revoca delle relative delibere.
- (xi) modifiche dei rapporti con parti correlate di cui all'Allegato 4; o
- (xii) a non effettuare Investimenti Capex (come definiti all'Allegato 4(i)) per un ammontare complessivo superiore a quanto previsto nell'Allegato 4(i).

(la materie di cui ai punti da (i) a (xii) che precedono, complessivamente le “**Materie Rilevanti**”)

Ai fini di cui al presente articolo, i Soci e la Società dovranno trasmettere tempestivamente a Greenberry, con un preavviso di 7 giorni di calendario rispetto al giorno fissato per l’assunzione della delibera inerente una o più Materie Rilevanti, comunicazione con l’indicazione (i) della data della proposta deliberazione, (ii) dell’ordine del giorno, (iii) della proposta di delibera e (iv) delle motivazioni alla base della proposta deliberazione.

Nel caso in cui, entro il giorno fissato per la delibera circa la Materia Rilevante, Greenberry non abbia fatto pervenire ai Soci o alla Società propria comunicazione scritta prestante il consenso relativamente alla relativa delibera circa le Materie Rilevanti, il consenso si intenderà concesso (silenzio-assenso).

## 5. **DIRITTI DI INFORMATIVA - OSSERVATORE**

Le Parti riconoscono e si danno atto che lo spirito sotteso all’Accordo è nel senso di riconoscere a Greenberry una posizione di sostanziale simmetria informativa relativamente all’andamento del gruppo e alle vicende proprietarie. In tale spirito, i Soci e la Società condivideranno con Greenberry i report, le presentazioni e gli altri documenti inerenti l’andamento del gruppo e dei mercati di riferimento, che dovessero singolarmente ricevere da qualsivoglia organo societario.

A partire dalla data di stipula del presente Accordo, i Soci e la Società si impegnano a fare in modo che Greenberry abbia il diritto di designare 1 (uno) osservatore (l’**”Osservatore”**) al quale verranno riconosciuti dai Soci e dalla Società i seguenti diritti:

- (i) assistere ad ogni adunanza del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci della Società;
- (ii) prendere visione dei libri sociali della Società e richiedere ai membri degli organi sociali ogni informazione circa la Società e le società del gruppo.

I Soci e la Società faranno in modo che l’Osservatore venga informato circa ogni riunione del consiglio di amministrazione e dell’assemblea con il preavviso previsto dallo statuto per dette riunioni e che a quest’ultimo vengano comunicati e trasmessi in copia, nei tempi e nei modi in cui tali comunicazioni e/o documenti vengono comunicati ai membri del consiglio di amministrazione e/o ai soci qualsivoglia comunicazione (ivi inclusi avvisi di convocazione) o materiale informativo (ivi inclusi ordine del giorno e relazioni sulle materie all’ordine del giorno) trasmesso ai membri del consiglio di amministrazione e/o ai soci.

A partire dalla data di stipula del presente Accordo, la Società e i Soci dovranno trasmettere a Greenberry con cadenza trimestrale, un resoconto predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato 5.

A richiesta, saranno inoltre organizzati, con cadenza non superiore al quadrimestre, incontri fra il rappresentante designato da Greenberry ed il *management* della Società con lo scopo di illustrare, su base periodica, le evoluzioni della gestione del gruppo così come le opportunità di sviluppo più rilevanti e le strategie di crescita prospettiche.

## **SEZIONE III** **DIRITTI STATUTARI – CO-VENDITA**

## 6. RINVIO ALLO STATUTO

I Soci e la Società si impegnano, nei confronti di Greenberry, ciascuno per quanto in proprio potere e fatto salvo quanto diversamente previsto in questa sede, a non modificare le previsioni dello Statuto, fatte esclusivamente salve quelle modifiche che si dovessero rendere necessarie per adeguare lo Statuto alle norme di legge tempo per tempo vigenti, e a rispettare e non modificare in alcun modo i diritti ivi previsti riservati ai detentori dei Warrants e alle Azioni di categoria C, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di co-vendita.

## 7. DIRITTO DI CO-VENDITA

I Soci e la Società si impegnano a riconoscere ai portatori dei Warrants e ai titolari di Azioni C, il Diritto di Co-vendita (come *infra* definito).

Ai sensi del presente Accordo:

per “**Titoli**” si intendono le Azioni rappresentative del capitale sociale della Società (ivi inclusi i relativi diritti d’opzione a sottoscrivere nuove Azioni nell’ipotesi di aumento del capitale sociale ovvero i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni risultate inoperte), nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della Società e/o ogni titolo e/o diritto che conferisca a qualsiasi titolo al titolare il diritto ad acquisire Azioni della Società, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e warrants);

per “**trasferimento**” e sue declinazioni o “**trasferire**” e sue coniugazioni si intende qualsiasi negozio o atto, *inter vivos*, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua il risultato del trasferimento a terzi della piena o della nuda proprietà dei Titoli, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti di opzione su di essi; nella definizione di “trasferimento” e “trasferire” sono pertanto inclusi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) la vendita, la donazione, la permuta, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco. E’ esclusa dalla definizione di “trasferimento” o “trasferire” il trasferimento *mortis causa*.

Qualora Idea e/o Filacapital intendano procedere ad atti di disposizione che comportino il Trasferimento di tutti o parte dei propri Titoli (i “**Titoli da Trasferire**”) a favore di uno o più terzi acquirenti (i “**Terzi Acquirenti**” e singolarmente il “**Terzo Acquirente**”), ciascun titolare dei Warrants avrà diritto di trasferire tutti o parte dei Warrants dallo stesso posseduti al Terzo Acquirente ai sensi del Regolamento dei Warrants, e ciascun titolare di Azioni C avrà il diritto di trasferire un numero di Azioni C dallo stesso detenute al Terzo Acquirente proporzionale al numero di Titoli che Filacapital e/o Idea intendono trasferire (il “**Diritto di Co-vendita**”).

Al fine di consentire l’esercizio del Diritto di Co-vendita da parte dei titolari dei Warrants ovvero di Azioni C, il socio trasferente dovrà darne comunicazione agli stessi, presso la Società, e alla Società mediante invio di comunicazione che dovrà contenere: (i) la proposta di trasferimento, (ii) l’indicazione del prezzo, (iii) le modalità di pagamento e (iv) i dati del Terzo Acquirente (la “**Comunicazione per l’Esercizio del Diritto di Co-vendita**”). La Società sarà tenuta a comunicare la Comunicazione per l’Esercizio del Diritto di Co-vendita mediante pubblicazione sul sito internet della Società, oppure mediante invio di lettera raccomandata a/r ad ogni titolare di Warrants ovvero di Azioni C. I titolari dei Warrants ovvero di Azioni C, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione

della Comunicazione per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita, (il "**Termine per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita**") potranno esercitare il Diritto di Co-vendita, mediante comunicazione da inviarsi al socio trasferente, presso la Società, e alla Società mediante invio di raccomandata a/r. La Società sarà tenuta a comunicare tempestivamente tale comunicazione al socio trasferente. Il socio trasferente non potrà in alcun modo trasferire i Titoli prima del decorso del Termine per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita.

In caso di mancato esercizio del Diritto di Co-vendita da parte di alcuno dei titolari dei Warrants ovvero di Azioni C entro il Termine per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita, il socio trasferente potrà trasferire al Terzo Acquirente i Titoli da Trasferire alle condizioni indicate nella Comunicazione per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita.

Qualora uno o più titolari dei Warrants, ovvero di Azioni C, abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita, il trasferimento dei Warrants ovvero di Azioni C che ne sono oggetto avverrà contestualmente al trasferimento al Terzo Acquirente dei Titoli da Trasferire.

Il prezzo che il Terzo Acquirente dovrà corrispondere per l'acquisto di ciascun Warrant oggetto del Diritto di Co-Vendita sarà pari alla differenza tra:

(i) il prezzo da corrispondersi da parte del Terzo Acquirente, come indicato nella Comunicazione per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita, per ciascun Titolo di Idea e/o Filacapital; e

(ii) il valore pari al Prezzo di Esercizio (come definito nel Regolamento dei Warrants) per ciascun Warrant.

I Warrants verranno trasferiti al Terzo Acquirente mediante semplice girata restando inteso che in nessun caso i titolari dei Warrants saranno tenuti a rilasciare alcuna garanzia al Terzo Acquirente.

Per quanto riguarda le Azioni C oggetto del Diritto di Co-Vendita, queste verranno trasferite al Terzo Acquirente agli stessi termini e condizioni delle Azioni del socio trasferente oggetto di trasferimento, essendo comunque inteso che in nessun caso i titolari di Azioni C saranno tenuti a rilasciare alcuna garanzia al Terzo Acquirente.

Nell'ipotesi di trasferimento di Titoli eseguito in violazione delle disposizioni di cui al presente Articolo, la persona cui siano stati trasferiti i Titoli non avrà diritto di essere iscritta nel libro dei soci della Società, non sarà legittimata all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi incorporati nei Titoli trasferiti e non potrà a sua volta trasferire i Titoli con effetto verso la Società.

Il Diritto di Co-vendita di cui al presente articolo 7 troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche qualora Lucio Iacobucci, trasferisca, con una operazione unitaria o con più atti collegati riconducibili alla medesima operazione, una partecipazione al capitale sociale di Filacapital tale da determinare la diminuzione della propria partecipazione in Filacapital al di sotto della partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1.

Filacapital non iscriverà nel libro soci l'acquirente che abbia acquistato una partecipazione nel capitale sociale di Filacapital in violazione di quanto previsto nel presente articolo 7. Detto acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi relativamente alla partecipazione acquistata in Filacapital e non potrà a sua volta trasferire detta partecipazione con effetto verso Filacapital.

**SEZIONE IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**8. DURATA**

8.1 Il presente Accordo avrà una durata fino al 8 aprile 2018.

Il presente Accordo si scioglierà anticipatamente alla prima delle seguenti date: (i) al termine del Periodo di Esercizio (come definito nel Regolamento dei Warrants) che si verifichi per primo, oppure (ii) il giorno in cui Greenberry cesserà di detenere la piena proprietà del 25% dei Warrants, fatti comunque salvi i diritti dei detentori dei Warrants ai sensi del Regolamento dei Warrants, oppure (iii) nel momento in cui la Società emetta, liberi e assegni anche una sola Azione C a un portatore di Warrants.

**9. COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere o telefax (in tutti i casi anticipata via e-mail) ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati ai sensi del presente articolo 8), presso i quali le Parti eleggono domicilio a tutti i fini del Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie o relative a procedimenti arbitrali:

- (a) se a Filacapital:  
all'indirizzo in epigrafe  
E-mail: lucio.iacobucci@iacobucci.aero  
Attenzione: Dr. Lucio Iacobucci
  
- (b) se a Idea:  
Idea Capital Funds SGR S.p.A:  
per conto del fondo "Idea Opportunità Fund I"  
all'indirizzo in epigrafe  
  
E-mail: stefano.caspani@ideasgr.com  
Attenzione: Dr. Stefano Caspani
  
- (c) se alla Società:  
indirizzo in epigrafe  
E-mail: lucio.iacobucci@iacobucci.aero  
Attenzione: Lucio Iacobucci
  
- (d) se a Greenberry:  
indirizzo in epigrafe  
E-mail: vgiraldin@continentalip.ch  
Attenzione: Valeria Giraldin

**10. TRASFERIMENTI DI AZIONI**

Fermo quanto previsto allo Statuto e al Patto Parasociale, qualora i Soci Trasferiscano, in tutto o in parte, a soggetti terzi le proprie Azioni, e non si verifichi una causa di cessazione degli effetti del

GREENBERRY SA Société Anonyme, L-4123 Esc-sur-Alzette, 63, rue De Fossé R.C.S. Luxembourg B 187.385

presente Accordo, detto Trasferimento a terzi, in vigore del presente Accordo, potrà essere effettuato unicamente a condizione che il relativo terzo cessionario abbia preventivamente aderito al presente Accordo assumendo tutti gli obblighi e diritti in questa sede previsti in capo al Socio cedente.

## 11. **ALTRE DISPOSIZIONI**

### 11.1 Solidarietà

Le Parti si danno espressamente atto che:

(i) tutti gli obblighi di Filacapital e della Società derivanti dal presente Accordo si intendono assunti in solido tra loro, ai sensi degli artt. 1292 e ss. del Codice Civile; e

(ii) tutti gli obblighi di Idea derivanti dal presente Accordo si intendono assunti in via parziaria e non solidale rispetto alla Società.

Per tutti i fini del presente Accordo, Filacapital e la Società verranno considerati, congiuntamente ed inscindibilmente tra loro, come una sola Parte e avranno l'obbligo di agire di conseguenza.

### 11.2 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

### 11.3 Scindibilità delle disposizioni

Nel caso in cui qualsivoglia disposizione del presente Accordo sia, divenga o sia riconosciuta, in tutto o in parte, invalida o inefficace, le rimanenti disposizioni del presente Accordo conserveranno piena validità ed efficacia e rimarranno, per l'effetto, in vigore tra le Parti, essendo dette disposizioni perfettamente scindibili le une dalle altre.

### 11.4 Cessione

Il presente Accordo ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere ceduti neppure in parte.

### 11.5 Completezza

Il presente Accordo (unitamente allo Statuto) costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti con riguardo al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra precedente comunicazione, dichiarazione o accordo relativamente allo stesso oggetto.

### 11.6 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al presente Accordo.

12. **LEGGE REGOLATRICE – FORO COMPETENTE**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana ed ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla sua interpretazione, efficacia ed esecuzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, 8 aprile 2015

---

Filacapital S.r.l.

---

Idea Capital Funds SGR S.p.A. in nome e per conto del fondo "Idea Opportunity Fund I"

---

Iacobucci HF Aerospace S.p.A.

---

Greenberry SA